

# COMUNE DI BOSNASCO PROVINCIA DI PAVIA

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 52 DEL 27.11.2014

**OGGETTO:** SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI  
RANDAGI AI SENSI DELLA LEGGE 281/1991 E DELLA LEGGE REGIONALE  
33/2009.

L'anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di novembre alle ore 19,30, nella Sede Municipale,  
alla presenza del Segretario comunale D.ssa Roberta Beltrame,

IL SINDACO

ASSUNTE LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AI SENSI DELLA LEGGE 281/1991 E DELLA LEGGE REGIONALE 33/2009

## IL SINDACO ASSUNTE LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge 14.8.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” che all’art. 4 prevede tra le competenze dei Comuni la gestione di canili sanitari in via diretta o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani;

Vista la legge regionale della Lombardia n. 33 del 30.12.2009 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” ed in particolare l’art. 108 che prevede in capo ai Comuni il servizio di ricovero di animali d’affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i Comuni di demandarlo mediante convenzioni ad enti pubblici, associazioni e cooperative sociali;

Atteso che presso questo Comune non è presente un canile comunale, né risulta in essere alcuna convenzione con un canile rifugio;

Rilevato che occorre provvedere in merito, in quanto trattasi di adempimento a obbligo normativo;

Preso atto che gli uffici hanno interpellato i canili rifugio operanti nella Provincia di Pavia;

Rilevato che le condizioni offerte dall’Ente Nazionale Protezione Animali – Ente Morale Onlus – Sezione di Pavia con sede in Pavia, Via Pinerolo 10/12 per il ricovero dei cani randagi catturati nel territorio comunale presso la Cascina Quadrifoglio – Strada per Mirabello n. 6, San Genesio ed Uniti sono risultate le più vantaggiose;

Atteso che il ricovero avviene in una struttura regolarmente autorizzata e dotata dei necessari nulla osta sanitari ed autorizzazioni comunali, in rispetto alle normative nazionali e regionali vigenti;

Visto l’allegato schema di convenzione (composto da n. 12 articoli) disciplinante il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale e trasportati da personale dell’Asl di Pavia, come previsto dalla legge 14 Agosto 1991 n. 281, della durata di anni tre dalla data di sottoscrizione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il bilancio di previsione 2014 e preso atto della necessaria disponibilità di fondi;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai responsabili di servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

## DELIBERA

1. di provvedere al servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale e trasportati da personale dell’Asl di Pavia, come previsto dalla legge 14 Agosto 1991 n. 281 e dalla legge regionale della Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33, mediante

convenzione con l'Ente Nazionale Protezione Animali – Ente Morale Onlus – Sezione di Pavia con sede in Pavia, Via Pinerolo 10/12, con ricovero degli animali presso la Cascina Quadrifoglio – Strada per Mirabello n. 6, San Genesio ed Uniti, struttura regolarmente autorizzata e dotata dei necessari nulla osta sanitari ed autorizzazioni comunali, in rispetto alle normative nazionali e regionali vigenti;

2. di approvare l'allegato schema di convenzione (composto da n. 12 articoli) della durata di anni tre dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che il responsabile del servizio competente provvederà ad assumere gli atti gestionali necessari e conseguenti al presente provvedimento;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.



ONLUS

**E.N.P.A.  
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI  
ENTE MORALE**

SEZIONE PROVINCIALE DI PAVIA  
Via Pinerolo 12 - 27100 Pavia - Tel./ Fax 0382/461116 - [pavia@enpa.org](mailto:pavia@enpa.org) - [www.enpa.it/pavia](http://www.enpa.it/pavia)  
C.F. 80116050586

**CAPITOLATO DI CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA  
E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI EX L. 281/91**

**Art. 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di..... e trasportati da personale dell'Asl di Pavia al canile, come previsto dalla legge 14 Agosto 1991, n. 281.

**Art.2**

**AGGIUDICAZIONE – CONCESSIONE DEL SERVIZIO**

La concessione del servizio viene aggiudicata a trattativa privata dall'Ente Nazionale Protezione Animali – Ente Morale Onlus – Sezione di Pavia con sede in Pavia, Via Pinerolo 10/12 (di seguito indicata come concessionaria). I cani saranno ricoverati presso la Cascina Quadrifoglio – Strada per Mirabello n. 6, San Genesio ed Uniti in una struttura regolarmente autorizzata e dotata dei necessari nulla osta sanitari ed autorizzazioni comunali, in rispetto alle normative nazionali e regionali vigenti.

**Art. 3**

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

La concessionaria metterà a disposizione idoneo canile per la custodia dei cani accalappiati, provvedendo in forma corretta alla custodia e al mantenimento dei cani ricoverati, dando la disponibilità 24 ore su 24.

Qualora, al momento della cattura o successivamente al ricovero, i cani in custodia dovessero presentare ferite o dovessero manifestare segni di malattia, la concessionaria provvederà alle visite veterinarie e alle cure del caso, compresi l'acquisto dei farmaci prescritti dal veterinario e la loro somministrazione.

La custodia dei cani in osservazione (contumacia) dovrà essere disposta volta per volta dal Responsabile del Servizio Veterinario o suo Delegato che provvederà a dare le opportune disposizioni relative alla durata ed alle modalità.

**ART. 4**

**LA PRATICA DELL'EUTANASIA**

La pratica dell'eutanasia per i cani che non siano stati rivendicati dai legittimi proprietari è effettuata ad opera del veterinario designato dal Responsabile del servizio, con metodo indolore e solo nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e cioè se gravemente malati e incurabili.

Il costo di cremazione dei corpi di detti animali verrà posto a carico del comune di .....e se eseguito direttamente dall'Asl di Pavia i costi verranno esposti dall'Asl stessa

**Art. 5**

**ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI**

L'alimentazione dei cani in custodia è approntata a cura ed onere della concessionaria e sarà costituita da idonei pasti al giorno in quantità adeguata alla taglia di ogni singolo animale e all'età e allo stato di salute. Ogni recinto deve essere dotato di recipiente con acqua potabile. I locali e le attrezzature dovranno periodicamente essere disinfettati e disinfestati.

Nel caso di ricovero di femmine che giungano al canile già gravide, il costo giornaliero del cane si stabilisce in € 3 (tre) che comprende le spese veterinarie della mamma, dei cuccioli e del cibo specifico da somministrare alla mamma prima e alla mamma e ai cuccioli quando questi saranno in grado di alimentarsi autonomamente.

I cuccioli non affidati entro il terzo mese di età saranno considerati individualmente come cani adulti

**ART. 6**  
**ACCESSO AL CANILE**

L'accesso al canile deve essere consentito alle Autorità e personale comunale dalle ore 09,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali.

**ART. 7**  
**RESCISSIONE DEL RAPPORTO**

Il Comune di ..... si riserva di rescindere, in qualsiasi momento, il rapporto di convenzione qualora venissero a mancare i presupposti della stessa o dovessero decadere i requisiti igienico-sanitari degli ambienti di custodia.

**ART. 8**  
**CESSIONE DEI CANI RICOVERATI**

La consegna dei cani catturati ai legittimi proprietari avrà luogo previo pagamento della spese di cattura, di ricovero e mantenimento.

Singoli privati possono ritirare gratuitamente i cani ricoverati nel canile, salvo sostenere le sole spese riferite all'anagrafe e riconoscimento, se non reclamati dai legittimi proprietari entro il termine di sessanta giorni dalla data della cattura.

Gli animali possono essere ceduti in affido secondo quanto previsto dalla legge n. 281/91, art. 2, comma 5, dalla legge regionale n. 39/2009 e dal regolamento n. 2/2008

Nel caso il cane affidato venga restituito al canile dall'affidatario per qualsivoglia motivo, se la restituzione avverrà entro il termine di 1 anno dal giorno dell'affido, il cane verrà nuovamente messo in carico al Comune di accalappiamento.

**ART. 9**  
**SEGNALAZIONE DEI CANI CATTURATI**

La concessionaria dovrà fare periodica segnalazione dei cani ricoverati con indicazione della razza, della presunta età e delle condizioni generali di salute di ogni singolo cane, al fine di consentire all'Ente Comunale la ricerca di affido.

**ART. 10**  
**DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula della concessione.

**ART. 11**  
**CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE**

Il costo giornaliero per la custodia e l'alimentazione di ogni singolo cane è fissato, al netto di spese d'incasso e postali in €. 2,00 (due) + IVA (22%); eventuali costi per microchip ed incenerimenti, verranno esposte a parte e se eseguite direttamente dall'asl di Pavia, i costi verranno esposti direttamente dall'asl stessa.

Allo scadere di ogni mese è fatto obbligo alla concessionaria del servizio di consegnare al Comune di ..... documentazione tale da legittimare correttamente l'inoltro delle fatture, che verranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.

**ART. 12**  
**CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che avranno a sorgere tra il Comune di ..... e la concessionaria qualunque sia la loro natura, nessuna esclusa, Foro competente è quello di Pavia.

San Genesio ed Uniti \_\_\_\_\_

Comune di  
Il Sindaco

Il Presidente Enpa di Pavia  
Maria Vincenza Tardino

**COMUNE DI BOSNASCO**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

Allegato alla deliberazione:  
della Giunta Comunale

n. 52 del 27/11/2014

**OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AI SENSI DELLA LEGGE 281/1991 E DELLA LEGGE REGIONALE 33/2009.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto,  
individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile del servizio Ragioneria** nonché dei  
servizi **Istruzione - Sociali -Attività economiche -Demografico**  
- esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità contabile e tecnica** della proposta di  
deliberazione in oggetto.




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

( Rag.Molinaroli Anna Maria )

Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 27.11.2014

IL SINDACO  
rag. Flavio Vercesi



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Roberta Beltrame



---


### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno - 2 DIC 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Bosnasco, - 2 DIC 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Roberta Beltrame



Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi del D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000.

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-12-2014  
per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Bosnasco, 17 DIC 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Roberta Beltrame

